



Automobile Club d'Italia



Via Salvator Rosa, 24/26 – Tel. 0824 314849 - c.a.p. 82100 – Benevento  
pec: [automobileclubbenevento@pec.aci.it](mailto:automobileclubbenevento@pec.aci.it) – sito internet: [www.benevento.aci.it](http://www.benevento.aci.it)  
cod.fisc./p.iva: 00053030623

**DETERMINAZIONE N. 8/2026**  
**del 5 marzo 2026**

**Oggetto: sostituzione estintore sede – CIG: BAB7BDAF58.**

**IL RESPONSABILE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO**

**VISTO** il D.lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il provvedimento di nomina a responsabile dell'Automobile Club di Benevento, prot. DRUOA210344/0012399/25 del 19 dicembre 2025, a firma del Commissario Straordinario ACI;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla sostituzione di uno degli estintori in dotazione della sede di questo Automobile Club in quanto non funzionante;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 241/1990, responsabile del procedimento RUP è il Responsabile dell'Ente, in virtù della nomina a responsabile dell'Ente su richiamata;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento";

**APPURATO:**

- che l'art. 50 comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: "b. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

**RICHIAMATO** l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la

decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 145/2018, il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici;

#### **TENUTO CONTO**

- che l'importo presunto previsto per il servizio di che trattasi è inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non sussiste l'obbligo dell'acquisto tramite MEPA o altri mercati elettronici;
- dell'oggettiva difficoltà e impossibilità tecnica di utilizzare una piattaforma digitale certificata (PAD) per gli affidamenti inferiori ad € 5.000,00, a causa di problemi di interoperabilità dei sistemi presenti in ufficio carenti tecnicamente;

**PRESO ATTO** del comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 giugno 2025, concernente la proroga senza scadenza di richiedere CIG tramite la piattaforma PCP per gli affidamenti inferiori a € 5.000,00, senza dover ricorrere obbligatoriamente a una piattaforma digitale certificata (PAD);

**ACQUISITA** la disponibilità della S.I.A. GAS S.R.L., di via Napoli – rione San Vito, Benevento, cod. fisc. 00779900620, ad offrire la fornitura di un nuovo estintore al costo di € 78,68 oltre IVA;

**ATTESO** che la presente è anche determinazione a contrarre;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023 il principio di rotazione può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto poiché:
  - l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

**VISTO** il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2026/2028, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dagli Organi dell'Ente;

**RITENUTI** i motivi, addotti nella descrizione sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;

**VISTO** il budget annuale per l'anno 2026, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, approvato dal Consiglio Direttivo con verbale n. 2 del 27 ottobre 2025;

**PRESO ATTO** che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC il CIG n BAB7BDAF58;

**PRECISATO** che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RILEVATO** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**VISTO** il DURC regolare, comunicazione prot. INPS\_49286505 del 02/02/2026-scadenza 02/06/2026;  
**PRESO ATTO** dell'esito positivo del controllo su ANAC – annotazioni riservate in data 5 marzo 2026;  
**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**DETERMINA**

1. di approvare e di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che il RUP è lo scrivente, responsabile dell'Automobile Club di Benevento;
3. di affidare la sostituzione dell'estintore guasto alla S.I.A. GAS S.R.L., di via Napoli – rione San Vito, Benevento, cod. fisc. 00779900620, per il costo di € 78,68 oltre IVA;
4. di prendere atto che il numero di CIG assegnato dall'ANAC è il seguente BAB7BDAF58;
5. di impegnare la spesa prevista sul budget 2026;
6. di provvedere al pagamento dei servizi senza necessità di ulteriore atto di liquidazione e a presentazione delle singole fatture acquisite con modalità elettronica;
- a) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *amministrazione trasparente*.

Benevento, 5 marzo 2026

Il Responsabile  
*Dott. Attilio Iannuzzo*